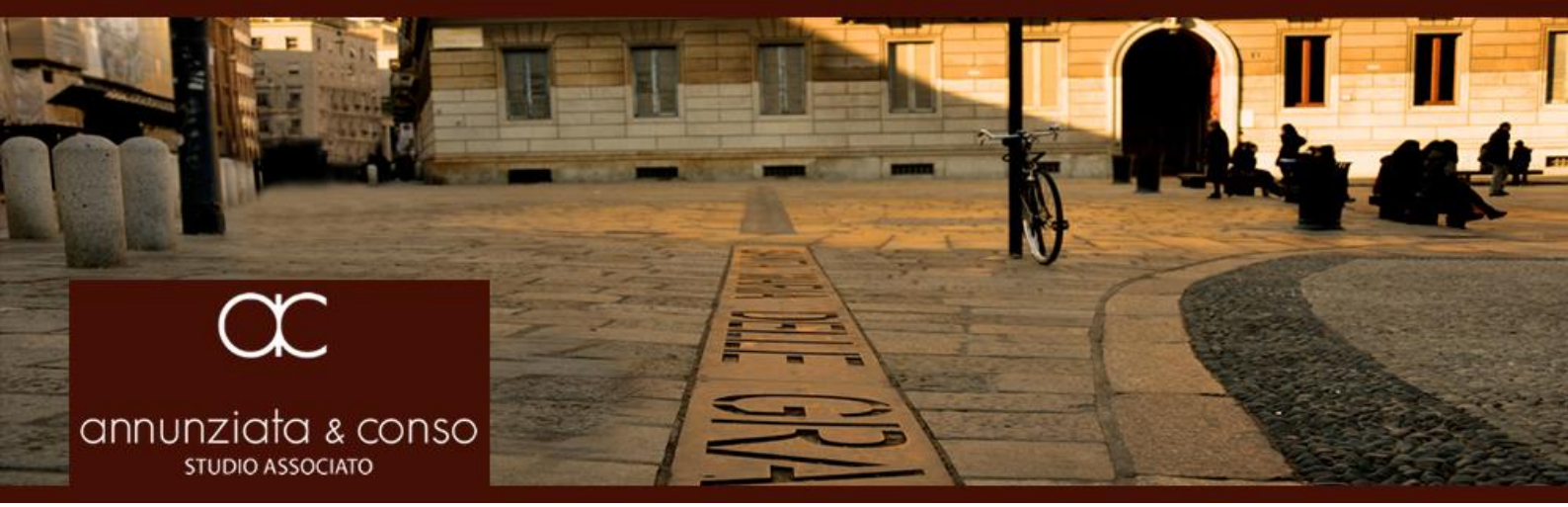


NEWSLETTER n.19 - NOVEMBRE 2014

SOMMARIO

1. NOVITÀ NORMATIVE 2
1.1. MVU – BCE assume le competenze di vigilanza 2
1.2. Assicurazione della responsabilità civile professionale per gli intermediari del credito – importo monetario minimo 3
1.3. UIF – Riforma del modello organizzativo 3
1.4. CRD IV - RTS 4
1.5. BCE – Contributi per le attività di vigilanza 4
1.6. IVASS - Criteri per l'utilizzo degli USP nella determinazione del requisito di capitale (Solvency II) 5
2. PROSSIME NOVITÀ 6
2.1. MVU – Consultazione su Regolamento BCE sulle segnalazioni di vigilanza delle informazioni finanziarie delle banche 6
2.2. EIOPA – Obbligo LEI per le assicurazioni 6
2.3. COREP - nuovi schemi di trasmissione per gli intermediari finanziari 7
2.4. Regolamento Emittenti – Consultazione su voto plurimo e voto maggiorato 7
2.5. EBA - Consultazione sul riconoscimento contrattuale del bail-in 8
3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA 9
3.1. Consob - operazioni di "*exchange of futures contracts for physical shares*" 9
3.2. EMIR – Aggiornamento Q&A 9
3.3. ESMA – Opinion su divieto di short selling della Consob 9
3.4. Commissione Europea – Country by country reporting 10
3.5. ANTITRUST - Nuove Linee guida in materia di sanzioni 10
3.6. GARANTE PRIVACY - Negoziazioni dei cambiavalute e schema di decreto MEF sulla trasmissione dei dati 10
3.7. GARANTE PRIVACY - Furti di identità nel credito al consumo 11

1. NOVITÀ NORMATIVE

1.1. MVU – BCE assume le competenze di vigilanza

In data 4 novembre, la Banca centrale europea ha assunto le competenze di vigilanza sugli enti creditizi dell'area euro, mettendo in atto il Meccanismo di Vigilanza Unico (c.d. MVU).

A tal proposito, la Banca Centrale ha pubblicato il 4° rapporto trimestrale sul MVU nel quale vengono descritti i progressi compiuti negli ultimi tre mesi nell'attuazione operativa della supervisione unica e una nuova edizione della "Guida alla Vigilanza Bancaria". Tra le funzioni affidate alla BCE, oltre alla vigilanza diretta su 120 gruppi bancari significativi, vi sono ulteriori compiti con riguardo agli altri 3.500 enti creditizi presenti in Europa, per i quali la BCE è chiamata a definire gli standard di vigilanza e a verificarne l'applicazione, collaborando strettamente con le autorità nazionali competenti.

A tal proposito si riferisce che è stato pubblicato dalla Banca d'Italia il Provvedimento 4 novembre 2014 prot. n. 1088399/14 relativo proprio all'entrata in funzione dell'MVU ed agli effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia.

Allo stesso tempo, Banca d'Italia ha pubblicato il 6° aggiornamento del 4 novembre 2014, ed in vigore dalla stessa data, della propria Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni di vigilanza per le banche". Con il presente aggiornamento le Disposizioni vengono diffusamente modificate in linea con le previsioni dei pertinenti regolamenti europei. Le modifiche hanno carattere esclusivamente ricognitivo e sono state effettuate a soli fini di chiarezza.

Le altre disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in vigore alla data del 4 novembre 2014 devono intendersi automaticamente adattate in conseguenza dell'avvio del MVU, nelle more del loro specifico emendamento e ripubblicazione. In particolare, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia da tali disposizioni si intendono da essa esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni dell'MVU in materia di compiti di vigilanza sulle banche.

1.2. Assicurazione della responsabilità civile professionale per gli intermediari del credito – importo monetario minimo

In data 24 ottobre 2014, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 1125/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito.

Il Regolamento prevede gli ammontari dell'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della direttiva 2014/17/UE, ossia Euro 460.000 per singolo sinistro, ed Euro 750.000 per anno civile, globalmente per tutti i sinistri.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.3. UIF – Riforma del modello organizzativo

In data 27 ottobre 2014, con apposito comunicato, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha reso noto di aver adottato un nuovo modello organizzativo, coerente con quello dipartimentale dell'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia.

Il nuovo assetto organizzativo prevede che, sotto la Direzione dell'Unità, operino due Servizi: il Servizio Operazioni sospette, che curerà l'analisi finanziaria delle operazioni sospette; il Servizio Analisi e rapporti istituzionali, che concentrerà le funzioni trasversali di regolamentazione, coordinamento dell'attività ispettiva, analisi dei flussi finanziari, collaborazione con la magistratura, autorità di settore, altre Financial Intellgence Unit, organismi internazionali.

Sempre a tal proposito, si riferisce che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 il Regolamento Banca d'Italia 18 luglio 2014 per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che sostituisce il

"Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", adottato con delibera del 21 dicembre 2007.

1.4. CRD IV - RTS

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2014 sono stati pubblicati il Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 e il Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integrano la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (CRD IV) relativi rispettivamente alle norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente, e sulle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 4, della CRD IV.

I Regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.5. BCE – Contributi per le attività di vigilanza

In conformità al Regolamento dell'UE n. 1024/2013 sul MVU, la BCE è tenuta a imporre a tutte le banche soggette a vigilanza una "*supervisory fee*" per coprire le spese da essa sostenute per lo svolgimento delle attività di supervisione nell'ambito della Banking Union. In particolare, il pagamento del contributo ricade su tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e sulle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante.

Il Regolamento ECB/2014/41, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2014, disciplina i meccanismi in forza dei quali la BCE impone e riscuote tali contributi, delineando la metodologia per il calcolo dell'importo totale annuale dovuto dai soggetti vigilati; la procedura per la sua riscossione e i meccanismi relativi alla cooperazione tra la BCE e le ANC in relazione a tale obbligo.

1.6. IVASS - Criteri per l'utilizzo degli USP nella determinazione del requisito di capitale (Solvency II)

In data 4 novembre 2014, l'IVASS ha fornito i criteri per l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa nei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 104, comma 7, della Direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II). Cfr. Lettere al mercato/Lettere dispositive IVASS del 4 novembre u.s.

Tale norma prevede la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di sostituire, nel calcolo dei moduli di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa interessata (USP). I parametri specifici possano essere adottati solo previa approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. Pertanto, una volta recepita la direttiva, le imprese interessate potranno presentare richieste in tal senso a partire dal 1° aprile 2015. L'IVASS sottolinea la necessità di avviare un confronto con le imprese che intendono determinare il requisito di capitale mediante l'adozione di USP, fissando per il 5 dicembre 2014 il termine per le imprese interessate di comunicare alla stessa autorità tale intenzione.

2. PROSSIME NOVITÀ

2.1. MVU – Consultazione su Regolamento BCE sulle segnalazioni di vigilanza delle informazioni finanziarie delle banche

Sarà in consultazione, fino al 4 dicembre 2014, il Regolamento BCE che stabilisce i requisiti in materia di rendicontazione sulle informazioni finanziarie che le banche sono tenute a presentare alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) e alla Banca Centrale Europea nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (c.d. MVU).

Dal Regolamento risulterebbe una divisione in gruppi di "reporting agents", tenuti a obblighi di comunicazione diversi sia sul piano del contenuto contenuto dei dati, sia sul piano delle tempistiche.

In particolare, il Regolamento prevede un'attività di reporting incentrata su informazioni di varia tipologia: dalle voci di bilancio (i.e. attività finanziarie, esposizioni non-performing e passività finanziarie) a quelle su ricavi e costi (tra cui l'impairment per perdite su crediti).

Nel delineare le nuove modalità di segnalazione delle informazioni, la BCE distingue tra soggetti vigilati significativi e meno significativi, tra diversi livelli di applicazione dei requisiti (a livello consolidato, individuale o di filiali) e tra principi contabili applicati, (FRS o GAAPs).

Al seguente indirizzo le connesse Q&A.

2.2. EIOPA – Obbligo LEI per le assicurazioni

L'EIOPA ha pubblicato in data 20 ottobre 2014 delle linee di indirizzo relative all'adozione dell'identificativo dei soggetti giuridici (LEI) nei settori delle assicurazioni e degli enti pensionistici aziendali o professionali, il quale rappresenta un sistema d'identificazione dei soggetti giuridici, avente il fine di conseguire un'identificazione univoca a livello mondiale dei partecipanti alle operazioni finanziarie.

Le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, nonché gli enti pensionistici aziendali o professionali soggetti al mandato di vigilanza delle autorità competenti nazionali, dovranno dotarsi di codici d'identificazione univoci, con lo scopo di favorire la

convergenza della vigilanza rafforzata anche attraverso la raccolta di dati di alta qualità, attendibili, comparabili e più facili da trattare.

Per gli enti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva "solvibilità II", il termine è fissato al 30 giugno 2015, per tutti gli altri enti, al 30 giugno 2016.

2.3. COREP - nuovi schemi di trasmissione per gli intermediari finanziari

Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione lo schema delle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per gli intermediari finanziari, incluso nel 3° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare").

L'aggiornamento è volto ad estendere il regime segnaletico di tipo prudenziale (COREP), definito a livello europeo per banche e SIM, agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Lo scorso 14 luglio, Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione contenente "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", di attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB, come modificato dal d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.

Il nuovo schema di disposizioni ha confermato l'estensione, con i necessari adattamenti, della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

La riforma della disciplina prudenziale richiede anche la modifica degli schemi di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, attuata con il presente aggiornamento in consultazione.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 18 dicembre 2014.

2.4. Regolamento Emittenti – Consultazione su voto plurimo e voto maggiorato

La Consob ha posto in pubblica consultazione le proposte di modifica al Regolamento Emittenti in materia di voto plurimo e di voto maggiorato.

Le modifiche recepiscono le novità apportate dall'articolo 20 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Le modifiche al Regolamento Emittenti andranno ad incidere su: maggiorazione del diritto di voto, con riguardo alla natura giuridica dell'elenco, all'autonomia statutaria ed alla vigilanza sulla perdita del voto maggiorato; assetti proprietari, con riguardo al riferimento temporale, alle variazioni di natura passiva delle soglie rilevanti ed ai atti parasociali; disciplina dell'OPA obbligatoria, con riguardo al criterio di calcolo della partecipazione rilevante, al superamento della soglia rilevante dei diritti di voto per fatto del terzo, all'obbligo di OPA al superamento della soglia del 25% ed agli obblighi ex art. 108 e 111 del TUF.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni è stato fissato per il 26 novembre 2014.

2.5. EBA - Consultazione sul riconoscimento contrattuale del bail-in

In data 5 novembre 2014, l'EBA ha avviato una consultazione relativa alla bozza di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) ai sensi dell'art. 55, c. 3 della Direttiva 2014/59/UE per il recupero e la risoluzione bancaria (BRRD). Tali standard supportano l'efficace applicazione dei poteri di riduzione e di conversione delle passività soggette al diritto di un Paese terzo.

La BRRD prescrive agli Stati Membri di assicurare che le proprie autorità di risoluzione dispongano di poteri di riduzione e conversione delle passività di un istituto di credito al raggiungimento del c.d. point of non-viability e nel corso dell'applicazione degli strumenti di risoluzione.

Allo scopo di sostenere l'applicazione efficace di questi poteri in relazione alle passività soggette al diritto di un Paese terzo, la BRRD prevede che gli accordi riguardanti le passività in questione debbano includere una clausola contrattuale ai sensi della quale il creditore, o la parte dell'accordo che dà origine alla passività, accetta l'applicazione di tali poteri di riduzione e conversione, nonché di essere vincolato alla riduzione del capitale o dell'importo non ancora corrisposto ovvero alla riduzione o cancellazione dei propri crediti. La bozza di RTS elaborata dall'EBA determina ulteriormente i casi in cui il requisito dell'inclusione della clausola contrattuale non trova applicazione. La consultazione è aperta fino al 5 febbraio 2015.

3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA

3.1. Consob - operazioni di "*exchange of futures contracts for physical shares*"

Con Comunicazione 23 ottobre 2014 n. DME/0083984 la Consob ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di acquisto da parte di una società controllata di azioni di un emittente quotato, nell'ambito di un'operazione di "exchange of futures contracts for physical shares".

La Consob ha riconosciuto la possibilità per una società controllata da un emittente quotato italiano, nell'ambito di un'operazione di "*exchange of futures contracts for physical shares*", di vendere ad una controparte un contratto futures su un indice azionario ed acquistare dalla medesima controparte un paniere di azioni sottostanti il medesimo indice, che include azioni della controllante quotata.

3.2. EMIR – Aggiornamento Q&A

Il 24 ottobre 2014 l'ESMA ha pubblicato l'undicesimo aggiornamento alle Q&A sull'applicazione del Regolamento 648/2012 ("EMIR"), disponibile al seguente indirizzo.

3.3. ESMA – Opinion su divieto di short selling della Consob

L'ESMA ha pubblicato la propria opinion espressa ai sensi del Regolamento 236/2012 sul divieto di vendite allo scoperto. Si ricorda che il Regolamento 236/2012 prevede che l'ESMA debba adottare entro 24 ore dalla notifica da parte di una autorità di vigilanza nazionale un'opinion per chiarire se si consideri che una misura (o la proposta di una misura) adottata da una autorità di vigilanza nazionale sia corretta e necessaria per venire incontro alle circostanze eccezionali che si siano verificate.

In particolare, l'opinion ha ad oggetto le misure introdotte dalla Commissione relative al divieto di assumere posizioni short, e all'incremento delle suddette posizioni corte su azioni di Banca MPS Spa e Banca Carige Spa. Le misure si applicano su chiunque a prescindere dal paese di residenza o domicilio, e avranno ad oggetto le azioni e strumenti finanziari correlati alle azioni inclusi nel calcolo delle posizioni corte ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dal Regolamento Delegato (UE) 918/2018. Il divieto in questione non sia applica all'operatività dei market makers. In particolare, con l'opinion

l'ESMA ha confermato che l'agenzia europea concorda con l'implementazione delle misure adottate dalla Commissione, a partire dal 27 ottobre 2014, e sarà efficace ed applicabile fino alla fine della giornata del 10 novembre 2014.

3.4. Commissione Europea – Country by country reporting

La Commissione europea ha adottato una relazione sulle conseguenze economiche della c.d. "comunicazione per paese" (country-by-country reporting) di cui all'articolo 89 della (CRD IV) da parte di banche e imprese di investimento.

Con tale articolo la CRD IV ha introdotto per le banche e le imprese di investimento obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività degli stessi enti suddivise per singolo paese di insediamento, ed in particolare: nome o nomi, natura delle attività e località geografica; fatturato; numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; utile o perdita prima delle imposte; imposte sull'utile o sulla perdita; contributi pubblici ricevuti.

3.5. ANTITRUST - Nuove Linee guida in materia di sanzioni

In data 31 ottobre 2014, l'Antitrust ha reso noto di aver adottato le nuove Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90. Le Linee guida sono volte a definire, anche sulla base degli orientamenti comunitari e delle indicazioni del giudice amministrativo, una metodologia di calcolo specifica nell'ambito del contrasto delle violazioni delle norme a tutela della concorrenza.

3.6. GARANTE PRIVACY - Negoziazioni dei cambiavalute e schema di decreto MEF sulla trasmissione dei dati

In data 25 settembre 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute. I cambiavalute sono tenuti, infatti, a trasmettere i dati delle negoziazioni all'Organismo Agenti e Mediatori, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, del D.lgs. n. 141/2010, come successivamente modificato.

3.7. GARANTE PRIVACY - Furti di identità nel credito al consumo

Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole su due schemi di regolamentazione del nuovo sistema, gestito da Consap Spa su incarico del MEF, di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con particolare riferimento ai furti di identità.

Il primo schema, analizzato nel provvedimento n. 445 del 9 ottobre 2014, disciplina i rapporti tra Consap s.p.a. e i c.d. aderenti diretti (banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di altri servizi, imprese di assicurazione) relativi alla partecipazione dell'aderente stesso al sistema di prevenzione delle frodi, individuando altresì i dati che possono essere oggetto di riscontro.

Il secondo schema, analizzato nel provvedimento n. 408 del 18 settembre 2014, regola l'attività dei c.d. aderenti indiretti, ovvero i gestori di sistemi di informazioni creditizie (SIC) e le imprese che offrono servizi assimilabili, che le banche e gli altri aderenti diretti possono incaricare come loro intermediari per accertare, tramite il sistema, la veridicità della documentazione presentata.